

**Beni altrui.** L'appartenenza è elemento essenziale

# Nulla la donazione del bene non ancora diviso tra i coeredi

**Angelo Busani**

■ **La donazione di un bene altrui**, anche se non sia espressamente vietata, deve ritenersi nullaperdifetto di causa. A meno che, nell'atto di donazione, si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla: non si può, prima della divisione, ritenere che quel singolo bene entri a far parte del patrimonio del coerede donante. È il principio di diritto sancito nella sentenza delle Sezioni unite n. 5068, depositata ieri.

La Seconda sezione della Cassazione, in ragione di una non univoca giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni unite la questione se la donazione di un bene altrui dovesse ritenersi valida, anche se inefficace (Cassazione n. 1596/2001), o nulla per il principio di divieto di donazione di beni futuri (articolo 771 del Codice civile). In quest'ultimo caso, nei beni futuri andrebbero ricompresi tutti quelli non facenti parte nel patrimonio del donante, quindi anche i beni altrui; questa è la prevalente giurisprudenza di Cassazione (sentenze n. 3315/1979, 6544/1985, 11311/1996, 10356/2009, 12782/2013). Tutto questo ragionamento trascina con sé la questione se la norma sul divieto di donazione di beni futuri trovi applicazione, o meno, nel caso di donazione di un bene oggetto di comunione prima che sia effettuata la divisione.

Secondo le Sezioni unite nella sentenza in commento, l'appartenenza al donante del bene oggetto di donazione è elemento essenziale del contratto di dona-

zione; pertanto, quella di cosa altrui non può essere ricondotta nello schema negoziale della donazione. In altri termini, prima ancorache per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri (articolo 771, comma 1, del Codice civile), la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di comprendere il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione e, quindi, sulla possibilità stessa di realizzare la causa del contratto di donazione (e, cioè, l'incremento del patrimonio del donatario con correlativo impoverimento del patrimonio del donante).

Deve quindi affermarsi, secondo la Corte nella sua composizione più autorevole, che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione è valida ed efficace. Se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui è valida, pertanto, come donazione obbligatoria, purché l'altruità sia conosciuta dal donante e tale consapevolezza risulti da un'apposita, espressa affermazione nell'atto pubblico. Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, non potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. Nella stessa situazione del donante che disponga di un bene non facente parte del suo patrimonio si trova il coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione ereditaria prima della divisione, con conseguente nullità della donazione che abbia a oggetto detto bene.